



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio II

Alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Valle d'Aosta, Veneto
e alle province autonome di Trento e Bolzano
LORO INDIRIZZI

Ai Comuni italiani
per il tramite di ANCI
anci@pec.anci.it
segreteria generale@anci.it

Ai Tavoli paritetici regionali
per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali

Oggetto: legge 2 dicembre 2025, n. 182 - modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65

Com'è noto, l'articolo 51, comma 7, della legge 2 dicembre 2025, n. 182 è intervenuto apportando alcune modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Nell'intento di fare cosa utile, si riassumono di seguito le principali novità, che incidono anche sul Piano di azione nazionale pluriennale.

- La legge in parola dettaglia alcune caratteristiche che contraddistinguono un “servizio educativo per l'infanzia”, distinguendolo dai servizi di semplice accudimento (es. *babysitting*, *babyparking*, ecc.) e dai servizi puramente ludico-ricreativi (es. ludoteche) che non rientrano nel sistema integrato di educazione e di istruzione zero-sei e, pertanto, esulano dalle previsioni del d.lgs. 65/2017 (comprese quelle relative al finanziamento di cui all'art. 12).
Il servizio educativo per l'infanzia, infatti, è caratterizzato “*da un progetto educativo in continuità con la scuola dell'infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto*”. Il “*personale educativo qualificato*” che opera nei servizi educativi per l'infanzia deve essere “*in possesso dei titoli d'accesso previsti dall'articolo 14, comma 3*” del d.lgs. 65/2017, che per comodità si riepilogano sinteticamente:
 - laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L-19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, secondo i percorsi delineati dal d.m. 378/2018;
 - laurea L-19 e laurea LM-85bis senza curvatura specifica/corso di specializzazione, purché l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/2019;

- titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 65/2017 (31.05.2017), diversi da quelli sopra, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle normative regionali stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022.

Si ricorda che la legge 15 aprile 2024, n. 55 prevede altresì che per l'esercizio della professione di educatore sia necessaria l'iscrizione all'albo professionale (una volta istituito).

- La legge 182/2025 precisa altresì che possano beneficiare delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato per il supporto alle spese di gestione (art. 12, comma 2, lett. b) i servizi educativi per l'infanzia *“pubblici e privati accreditati”* e le scuole dell'infanzia statali e paritarie; tale supporto finanziario, oltre che alla qualificazione dell'offerta, è finalizzato alla riduzione della *“partecipazione economica delle famiglie”* (riduzione delle rette di frequenza).
- La legge in parola disciplina compiti e responsabilità dei diversi attori istituzionali relativamente al monitoraggio in merito all'impiego delle risorse del Fondo nazionale, delle risorse regionali e delle risorse stanziare dagli Enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale. Nel dettaglio:
 - lo Stato *“attiva azioni di monitoraggio”*;
 - gli Enti locali *“rendicontano l'utilizzo delle risorse statali, regionali e comunali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale”*, trasmettendo annualmente i dati alla Regione o alla Provincia autonoma;
 - le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, *“verificati i dati comunicati dagli Enti locali in merito all'impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi con la programmazione regionale”*, *“li convalidano e li trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito”*.

La legge 182/2025 prevede altresì che i prossimi Piani di azione nazionale pluriennale siano adottati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, anziché con deliberazione del Consiglio dei ministri, e abbiano durata quinquennale. Un'ulteriore previsione della legge in parola rimuove il limite del singolo rinnovo di incarico ai componenti della Commissione nazionale per il sistema integrato zerosei.

Si precisa che la legge 182/2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 ed è entrata in vigore il 18 dicembre 2025.

Link al testo del provvedimento: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182!vig=2026-01-13>.

Link al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 vigente: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65!vig=2026-01-13>.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Taverna